

Oggetto: Gettone di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del consiglio, delle commissioni consiliari e comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante *“Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265*

Atteso che, in assenza delle emanazioni dei decreti di cui all'art. 82, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, trova ancora applicazione (Art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L. 25.06.2008, n. 112), in relazione al disposto degli articoli 1 e 2 e dell'allegato “A” allo stesso D.M. n. 119/2000, la tabella indicante per la misura base del gettone di presenza per i consiglieri comunali e le maggiorazioni del 5, 3 e 2%, previste dall'art. 2 del D.M. 04.04.2000, n. 119), che per i Comuni compresi tra 1.001 e 10.000 abitanti sono le seguenti:

COMUNI CON ABITANTI		MISURA	
DA	A		
1.001	10.000	Base	18,08
		+5%	0,90
		+3%	0,54
		+2%	0,36

Visto il D.L. n. 112/2008 che:

- con l'art. 61, comma 10, ultimo periodo sospende sino al 2011 la possibilità di incremento prevista nel comma 10, dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000;
- con l'art. 76, comma 3, sostituisce il comma 11 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevedeva la possibilità di incremento di tutte le indennità dei gettoni di presenza, rendendo pertanto inapplicabile l'art. 11 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

Visto il parere del Ministero dell'Interno 20.01.2009, n. 15900 /TU/82 che, in ordine alle norme novellate dal D.L. n. 112/2008, testualmente recita:

«Ciò posto, occorre anche richiamare l'attenzione sulle significative modifiche introdotte dai recenti provvedimenti legislativi di carattere finanziario e, precisamente, dalla Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dalla Legge n. 133/2008 con la quale è stato convertito il decreto-legge n. 112/2008. Infatti, dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, è venuta meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'art. 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità, fissata in via editale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'art. 2 del citato regolamento»;

Ricordato che la Corte dei Conti, sez. Riunite, con il parere n. 1/2012, ha confermato l'applicazione della decurtazione del 10%, stabilita dall'articolo 1, comma 54°, della legge n. 266/2005, in relazione sia alle indennità che ai gettoni di presenza: *“Ritengono, dunque, conclusivamente queste Sezioni Riunite che, all'attualità, l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti locali, non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del citato DL 112 del 2008, cioè dell'importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006; ritengono altresì di richiamare come l'intera materia concernente il meccanismo di determinazione degli emolumenti all'esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5, comma 7, del DL 78 del 2010, convertito nella legge 122 del medesimo anno, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari,*

originariamente contenuti nel d.m. 4 agosto 2000 n. 119 sulla base di parametri legati alla popolazione, in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi, il decreto non risulta ancora approvato e deve pertanto ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi. Alla luce del quadro normativo richiamato e della ratio di riferimento, nonché di tutte le argomentazioni che precedono, ritengono altresì queste Sezioni riunite che la disposizione di cui all'art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riespandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006; ed essendo il DL n. 78 finalizzato al contenimento della spesa pubblica, di tale vigenza dovrà tenersi altresì conto all'atto della rideterminazione degli importi tabellari dei compensi relativi, nel senso che quanto spettante ai singoli amministratori non potrà, in ogni caso, essere superiore a quanto attualmente percepito”,

Dato atto:

- che, a seguito delle elezioni amministrative dell'11 giugno u.s., il consiglio comunale risulta composto, oltre che dal Sindaco, da dodici consiglieri;
- che l'incremento di n. 2 consiglieri, rispetto alla composizione del precedente consiglio, è stato previsto dall'art. 1, comma 135, della Legge n. 56/2014, il quale ha modificato l'articolo 16, comma 17, del D.L 13 agosto 2011, n. 137, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, stabilendo quanto segue:

“135. All'articolo 16, comma 17, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

a)..... omissis...

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro;”

Preso atto che il comma 136 dell'articolo 1 della Legge 56/2014 stabilisce che i comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti;

Richiamate:

- la deliberazione C.C. n. 40 del 21.12.2016, avente ad oggetto: “Gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del consiglio, delle commissioni consiliari e comunali”, con cui si confermava, per l'anno 2017, la determinazione e l'attribuzione del gettone di presenza di cui all'art. 82, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dovuto ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del consiglio, delle commissioni comunali e delle commissioni consiliari permanenti, in euro 16,27 oltre alle eventuali maggiorazioni del 2% e del 3%;
- la deliberazione C.C. n. 22 del 28.06.2017, avente ad oggetto: “Gettoni di presenza ai consiglieri comunali. Invarianza della spesa”, con cui si rideterminava, a decorrere dal 12 giugno 2017, data di proclamazione degli eletti, l'importo del gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali per l'effettiva partecipazione alle sedute del consiglio, delle commissioni comunali e delle commissioni consiliari consultive, in

misura pari ad euro 9,76 oltre alle eventuali maggiorazioni del 3 e 2%, previste dall'art. 2 del D.M. 04.04.2000, n. 119;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., sono stati acquisiti i pareri favorevoli in merito:

- alla regolarità tecnica a firma del Responsabile del servizio Segreteria e affari generali;
- alla regolarità contabile a firma del Responsabile del servizio Finanziario e Tributi;

Procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano, risultato accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti e votanti n. 11

Voti favorevoli n. 11

DELIBERA

- 1) Di confermare, per l'anno 2018, l'importo del gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali per l'effettiva partecipazione alle sedute del consiglio, delle commissioni comunali e delle commissioni consiliari consultive, in misura pari ad euro 9,76 oltre alle eventuali maggiorazioni del 3 e 2%, previste dall'art. 2 del D.M. 04.04.2000, n. 119, come rideterminato con propria deliberazione n. 22 del 28.06.2017, in premessa citata.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art.134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano, risultato accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti e votanti n. 11

Voti favorevoli n. 11

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PZ/tm

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
MACHEDA Leandro

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dr. Carmelo PUGLIESE
